

TRIBUNALE di NOLA
Sezione fallimentare

Proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12.01.2019 n. 14)

Per

I coniugi **Carrino Nunzio** nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 16.maggio.1983 (Cod. Fisc.: CRR NNZ 83E16 H860M) e **Cozzolino Teresa** nata a Nola (NA) il 06.febbraio.1980 (Cod. Fisc.: CZZ TRS 80B46 F924R) entrambi residenti in 80036 Palma Campania (NA) alla Via San Nicola n. 83, clettivamente domiciliati in 80036 Palma Campania (NA) alla Via Nuova Sarno n. 417, presso lo studio legale dell'avvocato Filippo Luciano Carrella del foro di Nola (Cod. Fisc. CRRFPP72T15F924H) che li rappresenta e difende in virtù di singole procure alle liti (**All. n. 1**) apposte su fogli separati ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi entrambe in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.Lgs. 112/2018 seguenti indirizzi PEC: filippocarrella@pec.it– Fax: 081/5101954

INDICE

1) Nucleo familiare; 2) Situazione debitoria -2.1 Situazione debitoria congiunta di Carrino Nunzio e Cozzolino Teresa; -2.2. Situazione debitoria di Carrino Nunzio; - 2.3 Situazione debitoria di Cozzolino Teresa; -2.4 Elenco dettagliato dei creditori: a- Creditore Ing Bank NV Milano; b- Creditore Intesanpaolo; c- Creditore Compass S.p.A.; 3) Il quadro reddituale e patrimoniale; - 3.1 Situazione reddituale di Carrino Nunzio; - 3.2 Asse mobiliare di Carrino Nunzio; 3.3 Asse crediti differiti e attivo circolante di Carrino Nunzio; - 3.4 Situazione reddituale di Cozzolino Teresa; - 3.5 Asse mobiliare di Cozzolino Teresa; - 3.6 Asse crediti differiti e attivo circolante di Cozzolino Teresa; - 3.7 Asse crediti differiti e attivo circolante congiunto di Carrino Nunzio e Cozzolino Teresa; -3.8 Situazione patrimoniale; - 3.9 Asse immobiliare di Carrino Nunzio e Cozzolino Teresa; - 3.10 Asse immobiliare di Carrino Nunzio; - 3.11 Asse Immobiliare di Cozzolino Teresa; 4) Cenni storici sulle

cause del sovraindebitamento; 5) La diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 5) La violazione del merito creditizio; 7) Fabbisogno necessario al sostentamento della famiglia e residuo disponibile; - 7.1 Spese di sostentamento mensile di Carrino Nunzio e dei due figli ██████████ e ██████████; - 7.2 Spese di sostentamento mensile di Cozzolino Teresa; - 7.3 Spese di sostentamento mensili complessive; 8) Proposta ai creditori e progetto di ristrutturazione dei debiti; 9) Classificazione dei creditori; a- Creditori prededucibili; b- Creditore ipotecario di I grado, privilegiato immobiliare; c- Creditori privilegiati degradati a chirografi; d- Creditori chirografari; 10) Alternativa liquidatoria e convenienza dell'accordo.

Premessa

I coniugi **Carrino Nunzio e Cozzolino Teresa**, come sopra generalizzati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2, lettera c) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (*in seguito C.C.I.I.*), non ricorrendo cause ostative e rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di risoluzione della crisi caratterizzato dalla presenza di membri della stessa famiglia e dall'origine comune del sovraindebitamento (disciplinati dall'art. 66 del C.C.I.I., Capo II, Sezione I) hanno depositato, in data 17.02.2023 presso l'Organismo di Composizione della crisi, Ordine dei Commercialisti di Nola, istanza introduttiva ex art. 67 e ss. del C.C.I.I. (**All. n. 2**) affinché fosse nominato un professionista con le funzioni di Gestore della Crisi previste dalla stessa normativa richiamata, poi designato nella persona dell'avv. Angela Ambrosio (**all. n. 3**).

In via preliminare si precisa che:

1- il sig.re **Carrino Nunzio** e la sig.ra **Cozzolino Teresa** hanno la qualifica di "consumatore", così come richiesto dall'art. 2, lettera e) del C.C.I.I. ossia di "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*"; difatti la loro posizione di *debitori* non nasce, né è conseguenza dello svolgimento di attività imprenditoriale o professionale e versano, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del C.C.I.I., in una situazione di sovraindebitamento, ovverosia in una situazione " ... *perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" e che, pertanto, la loro situazione economico/finanziaria, come richiesto dalla normativa in esame, è caratterizzata dalla definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

2 – Ai sensi dell'art. 66 del C.C.I.I. "*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando ... il sovraindebitamento ha un'origine comune*".

Si dichiara, inoltre, che non ricorrono per gli istanti i presupposti impeditivi di cui all'art. 69 del summenzionato Codice in quanto:

a) non hanno usufruito negli ultimi cinque anni delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, previste e disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né hanno già beneficiato della esdebitazione; inoltre non sono sottoposti a nessuna procedura concorsuale (**All. n. 4**);

b) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) hanno fornito all'O.C.C. idonea documentazione volta alla costruzione dettagliata della propria situazione economica e patrimoniale (art.68. comma 2, lett.c, CCII) (**All. n. 5 Visura ipotecaria e catastale**);

d) hanno fornito certificazione attestante la pendenza di procedure esecutive immobiliari e/o mobiliari a loro carico (**All. n. 6**);

e) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore e/o di ristrutturazione;

f) non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione nei cinque anni precedenti alla presente richiesta (art. 67, comma 2, lettera c CCII);

g) non sono sottoposti a procedimenti penali o non ne sono a conoscenza (**All. n. 7 Carichi pendenti /Casellario giudiziario**);

h) non hanno subito protesti (**All. n. 8 Visura protesti/Crif/Centrale Rischi Banca d'Italia**);
Tanto premesso, i coniugi Carrino hanno predisposto la presente proposta di ristrutturazione dei debiti familiari con il supporto e l'assistenza della consulenza legale dello scrivente procuratore e per tale motivo adiscono il competente Ecc.mo Tribunale di Nola e

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura per l'omologazione del **Piano familiare di ristrutturazione dei debiti** ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 66, 67 e 70 del C.C.I.I., per i motivi che si andranno dettagliatamente a rappresentare, attestati nella Relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, avv.to Angela Ambrosio alla quale si rimanda per ogni altro dettaglio.

1. NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto (così come si evince dal certificato di stato di famiglia e residenza **All. n. 9**) dai coniugi, uniti in matrimonio in regime di comunione di beni, e da due figli:

- Carrino Nunzio nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 16.maggio.1983 (Cod.

Fisc.: CRR NNZ 83E16 H860M) -professione operatore ecologico con contratto a tempo indeterminato;

- **Cozzolino Teresa** nata a Nola (NA) il 06.febbraio.1980 (Cod. Fisc.: CZZ TRS 80B46 F924R) -professione personale ATA con contratto a tempo determinato-,

- [redacted], nato a [redacted] di [redacted] il [redacted] e [redacted] nata a [redacted] di [redacted] il [redacted], entrambi studenti (All. n. 10).

2. SITUAZIONE DEBITORIA

La presente domanda di ristrutturazione dei debiti è correlata dall'elenco di tutti i creditori di entrambi i ricorrenti con l'indicazione delle somme dovute, delle cause di prelazione, della natura dei debiti e degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei creditori, così come richiesto dall'art. 67 del C.C.I.I.

2.1 - SITUAZIONE DEBITORIA CONGIUNTA DI CARRINO NUNZIO E COZZOLINO TERESA

Di seguito viene riportato l'elenco dei creditori congiunti con i relativi importi residui ancora pendenti:

CREDITORE e INDIRIZZO PEC	DATA	Importo iniziale	Debito residuo	Chirografo	Privilegio
ING BANK N.V. Milan Branch <i>Mutuo fondiario (Ipotecario privilegiato)</i> Pec: ufficio reclami@pec.ing.it	27/09/2016	€.210.000,00	€.179.189,06		€.179.189,06
INTESASANPAOLO S.p.A. <i>Prestito personale (chirografario)</i> Pec: info@pec.intesasanpaolo.com	28.09.2017	€.37.612,02	€.26.842,45	€.26.842,45	
COMPASS S.p.A. <i>Prestito personale (chirografario)</i> Pec: compass@pec.compassonline.it	26/11/2019	€.58.641,60	€42.820,50	€.42.820,50	
TOTALI				€.69.662,95	€.179.189,06

TOTALE MASSA DEBITORIA CONGIUNTA

€.248.852,01 (Euro duecentoquarantaottoottocentocinquanta due/01)

Agli importi sopra riportati vanno aggiunti, altresì, i compensi spettanti al Gestore della Crisi, nominato per la presente procedura dall'organismo di composizione della crisi di Nola - Avv. Angela Ambrosio - pari ad **€.8.375,91** e allo scrivente procuratore, quale professionista incaricato di valutare e predisporre la presente proposta, pari ad **€.2.000,00**, dei quali l'esponente si riconosce debitore.

TOTALE COMPLESSIVO della MASSA DEBITORIA DEI CONIUGI CARRINO e COZZOLINO (comprensiva di spese di procedura)

€.259.277,92 (Euro duecentocinquantanovemiladuecentosettantasette/92)

2.2 - SITUAZIONE DEBITORIA DI CARRINO NUNZIO

La situazione debitoria riferita al solo ricorrente Carrino Nunzio è PARI A ZERO

2.3 - SITUAZIONE DEBITORIA DI COZZOLINO TERESA

La situazione debitoria riferita al solo ricorrente Cozzolino Teresa è PARI A ZERO

2.4 - ELENCO DETTAGLIATO DEI CREDITORI

Di seguito si riporta, nel dettaglio, la debitoria attualmente pendente.

A) Creditore Ing Bank N.V. Milan

I coniugi Carrino decidono in data 27.09.2016 di rinegoziare il mutuo pendente con l'istituto finanziario Che Banca! S.p.A. e pertanto stipulano con un diverso istituto bancario la **Ing Bank N.V. Milan Branch**, con atto per notaio dott.ssa Concetta Palermi, un mutuo fondiario (All. n. 11) di €.210.000,00 da rimborsare in 30 anni con il pagamento di 360 rate mensili di €.816,71.

- **Ad oggi la ING BANK N.V. Milan risulta creditore di un residuo importo pari a complessivi €.179.189,06**

B) Creditore Intesasanpaolo S.p.A.

I ricorrenti stipulano in data 28.09.2017 un prestito personale con l'istituto bancario **Intesasanpaolo S.p.A.** (All. n. 12) per un importo complessivo di €.37.612,02 con un piano di ammortamento di 120 rate mensili di €.412,00

- **Ad oggi residua un debito nei confronti della banca Intesasanpaolo S.p.A. per un importo pari a complessivi €.26.842,45**

C) Creditore Compass S.p.A.

L'istante Carrino Nunzio stipula in data 26.11.2019 di un prestito personale con l'istituto bancario **Compass S.p.A.** (All. n. 13) per un importo complessivo di €.58.641,60 con un totale di 120 rate di importo mensile pari ad €.488,68 cadauna. L'altro coniuge Cozzolino Teresa ricopre, nell'ambito del suddetto prestito, il ruolo di garante

- **Ad oggi residua un debito nei confronti della banca Compass S.p.A. per un importo pari ad €.42.820,50**

3 IL QUADRO REDDITUALE E PATRIMONIALE

Di seguito vengono riportate le situazione reddituali e patrimoniali divise tra i due ricorrenti

3.1 Situazione reddituale di CARRINO NUNZIO

Carrino Nunzio

Teresa Cozzolino

Il sig.re Carrino Nunzio risulta attualmente dipendente della ██████████ con la qualifica di operatore ecologico e percepisce attualmente uno stipendio mensile pari ad €1.716,00 (All. n. 14) oltre un'assegno unico percepito per i figli ed erogato dall'INPS per la cifra di €280,00 mensili (All. n. 15) per un'entrata complessiva pari ad €1.996,00.

Nello specifico si allegano i modelli 730 relativi a redditi degli anni 2020, 2021 e 2022 percepiti dal ricorrente Carrino (All. n. 16).

3.2 Asse mobiliare di CARRINO NUNZIO

Il ricorrente Carrino Nunzio risulta possessore di posizioni mobiliari insignificanti così costituite:

- autovettura modello Chenic immatricolata nel 2009, di scarso valore, che pertanto si propone di escludere dal piano (All. n. 17);
- mobili di arrendo per la casa di scarso valore e pertanto si propone di escluderli dal piano.

3.3 Asse crediti differiti e attivo circolante di CARRINO NUNZIO

Si specifica, inoltre, che ad oggi, il ricorrente Carrino Nunzio ha maturato, alla data del 31.05.2023, un trattamento di fine rapporto pari ad €16.140,31 (All. n. 18)

3.4 Situazione reddituale di COZZOLINO TERESA

La sig.ra Cozzolino Teresa svolge dal 17.09.2020 l'attività di personale ATA presso l'istituto scolastico di ██████████ in provincia di Novara, con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile pari a complessivi €1.164,14 (All. n. 19)

Nello specifico si allegano i modelli 730 relativi ai redditi degli anni 2020, 2021 e 2022 percepiti dalla ricorrente Cozzolino (vedasi All. n. 16).

3.5 Asse mobiliare di COZZOLINO TERESA

La ricorrente Cozzolino Teresa risulta possessore della seguente posizione mobiliare:

- non è titolare di beni mobili registrati (si veda visura PRA – All. n. 20)
- mobili di arrendo per la casa di scarso valore e pertanto si propone di escluderli dal piano.

3.6 Asse crediti differiti e attivo circolante di COZZOLINO TERESA

La ricorrente Cozzolino Teresa svolgendo l'attività lavorativa presso il Ministero dell'Istruzione con un contratto a tempo determinato ha accumulato, ad oggi, un esiguo TFR che, pertanto, si propone di escludere dal piano.

3.7 Asse crediti differiti e attivo circolante congiunto di CARRINO NUNZIO e di COZZOLINO TERESA

I ricorrenti risultano cointestatari di due conti correnti:

- n. 1341439 aperto con l'istituto bancario Ing Bank N.V. Milan Branch (All. n. 21);

Carrino Nunzio

Carrino

Teresa Cozzolino

- 1000/00002957 aperto con l'istituto bancario Intesasanpaolo S.p.A. (**All. n. 22**).

Entrambi i conti correnti vengono utilizzati esclusivamente per l'accredito dei rispettivi stipendi

3.8 Situazione patrimoniale

Di seguito vengono riportati gli assi immobiliari e mobiliari divisi tra i due ricorrenti

3.9 Asse Immobiliare di CARRINO NUNZIO e COZZOLINO TERESA

Gli istanti **Carrino Nunzio e Cozzolino Teresa** possiedono solo l'immobile ipotecato sito nel comune di Palma Campania (NA) alla Via San Nicolan. 68, Piano T - 1-2 (dove oggi attualmente risiedono) e specificamente:

- Abitazione articolatesi ai piani terra, primo e secondo, della consistenza catastale complessiva di 9 vani, il tutto riportato in Catasto Fabbricati al Foglio 3, P.lla 271, subalterno 13, Foglio 3, Particella 278, subalterno 1, Foglio 3, Particella 280, subalterno 3/2, Cl. 2 (**All. n. 23**).

3.10 Asse Immobiliare di CARRINO NUNZIO

Il ricorrente Carrino Nunzio non risulta proprietario singolarmente di alcun bene immobile.

3.11 Asse Immobiliare di COZZOLINO TERESA

La ricorrente Cozzolino Teresa Nunzio non risulta proprietaria singolarmente di alcun bene immobile.

4 CENNI STORICI SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La situazione di "sovraindebitamento" dei ricorrenti trae, sostanzialmente, origine nel mese di ottobre dell'anno 2011 (pochi mesi dopo la stipula del primo contratto di mutuo) quando a seguito del licenziamento della ricorrente Cozzolino (*vedasi estratto Inps all. n. 27*), il nucleo familiare si ritrova a vivere contando sul solo reddito del ricorrente Carrino. Situazione che perdura per ben 7 anni e 3 mesi creando enormi difficoltà finanziarie.

Infatti, gli istanti, sposati dal 16.06.2004 in regime di comunione di beni, decidono in data 02.marzo.2011 di acquistare la loro prima casa, ossia l'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel comune di Palma Campania (NA) alla Via San Nicola (dove oggi attualmente risiedono), al prezzo di €182.000,00 (Euro centoottantaduemila/00) tramite atto del notaio Dott.ssa **[REDACTED]**.

- Pertanto, stipulano, in data 02.marzo.2011, un contratto di mutuo ipotecario fruttifero con l'istituto bancario **CheBanca! S.p.A.** per un totale di €180.000,00 per la durata di 30 anni per un complessivo numero di 360 rate mensili di €711,21. In quel periodo il ricorrente Carrino Nunzio lavorava come operatore ecologico presso la ditta "**[REDACTED]**" con uno stipendio netto di €1.810,00 (**All. n. 24**) mentre la moglie Cozzolino Teresa lavorava a tempo determinato presso una cooperativa con stipendio netto di €750,00 (**All. n. 25**) da cui però veniva licenziata nel susseguente mese di ottobre 2011.

Carrino Nunzio

Teresa Cozzolino

Debitori	Stidendio complessivo anno 2011	Rata Mutuo	Quota disponibile per sostentamento familiare
Carrino Nunzio	€.1.810,00	€.711,00	
Cozzolino Teresa	€.750,00		
TOTALI	€.2.560,00	€.711,00	€.1.849,00

Le condizioni di concessione del suddetto mutuo all'inizio appaiono leggermente al di sopra della linea di sostenibilità considerata la situazione economico finanziaria dei coniugi all'atto della stipula; inoltre a garanzia delle obbligazioni assunte dalle parti mutuarie veniva finanche prestata fidejussione dal sig.re ██████████, padre della ricorrente Teresa. Le difficoltà economiche subentrano dopo 7 mesi dalla firma del mutuo a causa del sopraccitato licenziamento della Cozzolino.

- La situazione infatti cambia radicalmente quando i coniugi Carrino, ritrovatesi a vivere con un solo reddito, si vedono costretti a rinegoziare il mutuo pendente con un diverso istituto bancario la **Ing Bank N.V. Milan Branch** e pertanto stipulano in data 27.09.2016, con atto per notaio dott.ssa Concetta Palermiti, un mutuo fondiario di €.210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00) da rimborsare in 30 anni con il pagamento di 360 rate mensili di €.816,71 (*vedasi All. n. 10*).

Tale decisione viene presa per estinguere il residuo del precedente mutuo con *CheBanca! S.p.A.* (pari ad €.153.182,17) e quelli con gli istituti *Intesasanpaolo S.p.A.* (pari ad €.18.658,44) e *Agos Ducato S.p.A.* (pari ad €.11.651,12) ormai divenuti insostenibile dopo la perdita del lavoro del coniuge Cozzolino. I ricorrenti, pertanto, da tale operazione, beneficiano soltanto di €.26.508,27. Tutto questo determina però la definizione di una rata mensile del mutuo molto più elevata di quella precedente pari ad €.816,71 (*a fronte dei €.711,21 del primo mutuo*), creando ai ricorrenti delle prevedibili e scontate difficoltà di adempimento. In quel periodo infatti il ricorrente Carrino Nunzio lavorava sempre come operatore ecologico presso ditta "██████████" con uno stipendio mensile di €.1.997,00 (**All. n. 26**) mentre la moglie Cozzolino Teresa, a differenza del primo mutuo, risultava disoccupata così come si evince da estratto previdenziale INPS – (**All. n. 27**).

A garanzia del capitale mutuato, i ricorrenti concedono a favore della Ing Bank un'ipoteca sulla sopra descritta unità immobiliare sita nel comune di Palma Campania (NA) alla Via San Nicola n. 68. L'ipoteca viene concessa per la somma complessiva di €.420.000,00.

Ad ulteriore garanzia del finanziamento si costituiscono fidejussori solidali nei confronti di Ing Bank, fino alla somma di €.210.000,00 i sig.ri ██████████ (operatore ecologico) e ██████████ (casalinga), genitori del ricorrente Carrino Nunzio.

Debitori	Stidendio anno 2016	Rata Mutuo	Quota disponibile per sostentamento familiare

Carrino Nunzio	€.1.997,00	€.816,71	
Cozzolino Teresa	_____		
TOTALI	€.1.997,00	€.816,71	€.1.180,29

Orbene, alla luce delle circostanze sopra descritte, le condizioni della rigenziazione del mutuo Ing Bank appaiono palesemente inique e insostenibili in quanto, a fronte dello stesso immobile acquistato nel 2011 per €.182.000,00, nel frattempo svalutatosi, l'istituto bancario eroga ai coniugi un importo di €.210.000,00, garantito da una ipoteca di €.420.000,00

Le difficoltà finanziarie nate a causa della non sostenibilità della rata del mutuo e il prolungarsi del periodo di disoccupazione della sig.ra Cozzolino Teresa (senza lavoro dal 27.10.2011 al 27.01.2019) costringono i coniugi Carrino a stipulare in data 28.09.2017 un ulteriore finanziamento con l'istituto bancario **Intesasanpaolo S.p.A.** per un importo complessivo di €.37.612,02 da restituire tramite 120 rate mensili di €.412,00 cadauna al fine di soddisfare le primarie esigenze di sostentamento familiare. Il progressivo e preoccupante peggioramento della situazione di indebitamento risulta riconducibile alla successiva stipula in data 26.11.2019 di un prestito personale n. 21796796 con l'istituto bancario **Compass S.p.A.** per un importo complessivo di €.58.641,60 (con un piano di ammortamento di 120 rate di importo mensile di €.488,68 cadauna). I coniugi Carrino fanno ricorso a quest'ultimo finanziamento in quanto in quel momento, figurava per loro, come l'unica soluzione possibile per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, e per soddisfare le esigenze familiari sempre più in aumento con il crescere dei figli.

La situazione finanziaria non migliora negli anni successivi sia perché gli stipendi del ricorrente Carrino subiscono dei notevoli ribassi e sia perché la chiamata come "personale ATA" presso l'istituto scolastico a Varallo Pombia in provincia di Novara della ricorrente Cozzolino Teresa, verificatesi in data 17.09.2020, non apporta grandi vantaggi. Infatti se da un lato la Cozzolino percepisce un mensile medio di circa €.1.164,14, d'altro lato il suddetto importo viene interamente assorbito dalle spese di trasporto e di permanenza a Novara per vitto e alloggio (*contratto di locazione di €.350,00 mensile*) - **All. n. 28** -

5 LA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Valutando le vicissitudini lavorative e familiari sopra evidenziate (*la presenza dei 2 figli nel nucleo familiare, il licenziamento della sig.ra Cozzolino, il successivo lungo periodo di disoccupazione e il trasferimento al nord per svolgere il lavoro di collaboratore scolastico, i ribassi dello stipendio di Carrino*) e analizzando la documentazione versata in atti, emerge che a partire dal 27.10.2011 e fino al 27.01.2019, i coniugi Carrino hanno usufruito di un unico stipendio con il quale hanno fronteggiato

Carrino Nunzio

Teresa Cozzolino

le spese di sostentamento familiare e il pagamento delle rate del mutuo e dei due successivi finanziamenti. Pertanto, i prestiti concessi dagli istituti bancari risultano essere stati richiesti soprattutto per assolvere ad esigenze familiari primarie e mai per spese voluttuarie. Il progressivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta dunque riconducibile all'aumento della rata del mutuo e alla stipula dei due prestiti personali a cui i ricorrenti hanno fatto appello in quanto rappresentavano, in quel momento, l'unica soluzione possibile per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, e per soddisfare le esigenze primarie di sostentamento familiare.

Di conseguenza, il comportamento tenuto dai ricorrenti può essere facilmente inquadrato come condotta complessivamente **diligente, responsabile ed incolpevole del sovraindebitamento**. L'impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti risulta infatti determinato da eventi indipendenti dalla volontà dei debitori ed imprevedibili al momento dell'assunzione del debito che hanno inciso negativamente ed in maniera drastica sulla loro capacità reddituale e sulla loro solvibilità. La situazione di *sovraindebitamento* è stata, quindi, conseguenza e causa non già di un comportamento negligente *ex se*, bensì di contingenze gravi ed idonee a varcare il giudizio di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto.

Si evidenzia anche che i ricorrenti hanno stipulato il primo contratto di mutuo (con l'istituto Che Banca! S.p.A.) quando entrambi percepivano uno stipendio mentre la rinegoziazione dello stesso è stata concessa dalla Ing Bank quando invece percepiva lo stipendio il solo Carrino Nunzio. I successivi due prestiti personali di finanziamento sono stati conclusi per garantire un dignitoso sostentamento al nucleo familiare ma anche con la ragionevole prospettiva di poterli adempiere contando, in tempi brevi, in una convocazione nella scuola della ricorrente Cozzolino Teresa.

L'attuale situazione di grave indebitamento, pertanto, non è il risultato di un comportamento assunto colpevolmente o dolosamente dai ricorrenti, mirato a non adempiere agli obblighi contrattuali. Anzi, analizzando approfonditamente la situazione, non si rinviene nella condotta dei ricorrenti profili di negligenza o di frode ai creditori che possano essere qualificati come colpa grave e/o come violazione delle regole di prudenza e diligenza, nè si evidenzia un ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali.

Considerando poi lo stile di vita degli istanti nel loro complesso, si può rilevare come questi abbiano sempre cercato di essere dei buoni genitori, provando in tutti i modi di garantire il necessario sostentamento al proprio nucleo familiare, amministrando le faccende finanziarie familiari con dignità e responsabilità.

Carrino Lucrezia

Riguardo i debiti verso le finanziarie, i coniugi Carrino hanno sempre cercato di adempiere al pagamento delle rate dei piani di ammortamento delle tre finanziarie, effettuando, nei periodi di sofferenza, finanche pagamenti parziali e/o richieste di soluzioni alternative (*vedasi piano di ristrutturazione stipulato con Compass S.p.A.*) allo scopo di trovare soluzioni sostenibili o comparate alle loro effettive possibilità economiche.

A dimostrazione della attenta e responsabile condotta di vita, si evidenzia che gli istanti non hanno alcuna pendenza tributaria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del comune di residenza (All. 29).

6 VIOLAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Invero, ad incidere in maniera determinante sulla situazione debitoria dell'istante è stato, soprattutto, il comportamento irresponsabile e scellerato degli istituti bancari, i quali hanno incautamente erogato credito ad un soggetto già indebitato e/o con poca disponibilità finanziaria. Un comportamento, quest'ultimo, in palese «*violazione con i doveri gravanti sul soggetto banca a causa del proprio status. in quanto in contrasto sia con i principi di correttezza, che disciplinano l'adempimento dell'obbligazione (artt. 1175, 1374, 1375 c.c.), sia con i doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.*», i quali, appunto, vietano condotte tese a trarre un'utilità a scapito dell'altrui danno.

Nel caso *de quo*, ci troviamo di fronte ad una situazione di palese violazione del c.d. principio del **merito creditizio** (c.d. l'affidabilità economico-finanziaria di un soggetto) da parte degli istituti bancari, oggi creditori; quest'ultimi, ragionevolmente, avrebbero potuto prevedere, con una corretta e diligente valutazione preliminare, la difficoltà restitutoria del credito da parte dei ricorrenti *consumatori*. Difatti, nella fase diretta alla stipula dei contratti di finanziamento è previsto *ex legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere il finanziamento al consumatore. Le richieste di finanziamento formulate nel tempo dai coniugi Carrino, erano finalizzate, in gran parte, a risanare quote della pregressa situazione debitoria già in essere e ben conosciuta dalle stesse banche. Quest'ultime, nella fase *ante finanziamento*, avevano obbligo di valutare la capacità di rimborso del cliente *consumatore* e la sua situazione e consistenza patrimoniale, al fine di proporre un'erogazione di credito in linea con la loro reale possibilità o capacità di rimborso o, in caso di situazione deficitaria (come caso nel caso *de quo*) declinare la richiesta. Disposizioni disattese imprudentemente e inspiegabilmente dalle banche le quali hanno indotto i ricorrenti a stipulare contratti di finanziamento a condizioni non sostenibili, approfittandosene del suo **chiaro ed evidente stato di bisogno**. D'altra parte l'art. 124-bis T.U.B. impone al finanziatore di valutarne il merito creditizio, avvalendosi delle informazioni desumibili da

Terese Carzolino

Luino

Contra

una pertinente banca dati oltre che da quelle fornite dallo stesso consumatore. Tale questione si pone in modo particolare nel caso dei soggetti che, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, richiedano finanziamenti destinati a soddisfare (a debito) il proprio bisogno di beni e servizi primari (come nel caso di specie).

Ma vi è di più!!!

Ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B. il consumatore ha diritto ad essere informato dalle banche sulla sua reale "storia debitoria", sulla situazione finanziaria e sull'esistenza di eventuali segnalazioni negative così come riscontrabile dalla Centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia e dai sistemi di referenza creditizia gestiti da soggetti privati (c.d. "informazione-assistenza"). Verosimilmente, tali informazioni hanno il compito di far acquisire al consumatore stesso una consapevolezza in ordine alla propria incapacità di accedere al credito e capire se sarà in grado di far fronte ai crediti già accordatigli ed eventualmente richiedere la rettifica. Previsioni, tra l'altro, richiamate anche dalla nuova disciplina in materia di sovraindebitamento del consumatore introdotta dal D.Lgs. 179/2012 (convertito nella L. n. 221/2012) nella quale si fa riferimento alle eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo.

Orbene, alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché i debitori risultano aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità; infatti, nell'ottica dei debitori ed alla luce del loro grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, far ricorso ad ulteriore credito, era percepito *ex ante* come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno *in bonis*.

D'altra parte i ricorrenti sono stati indotti dalle banche a chiedere ulteriore credito e pertanto non possono essere ritenuti in colpa per essersi rivolti ad un soggetto, intermediario bancario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di quest'ultimi, di valutare il proprio merito creditizio. Di contro la condotta dei coniugi Carrino può essere, al massimo, qualificata come connotata da colpa lieve, in quanto indotta dall'accondiscendenza manifestata da soggetti professionisti qualificati, titolari di un ufficio di diritto privato e di un *peculiare status professionale* ("cd esperto del settore").

Gli istituti finanziatori, infatti, hanno maliziosamente concesso credito ai ricorrenti pur essendo nelle condizioni di avvedersi agevolmente delle condizioni reddituali del debitore e della sua incapacità ad un regolare adempimento.

Anche nelle fasi delle trattative per l'elargizione dei prestiti, non è emerso, né è stato dedotto alcun comportamento fraudolento e/o doloso dei ricorrenti tali da incidere sulla formazione della volontà

Terese Carzolino

Anna
Carrino

dei finanziatori, né quest'ultimi hanno mai lamentato o contestato un comportamento sleale degli istanti.

Ebbene, analizzando più specificamente il **mérito creditizio**, si precisa che per calcolare quest'ultimo gli istituti di credito devono effettuare delle **indagini patrimoniali** e un'analisi della situazione personale del cliente. La valutazione del **rischio di credito** prende in esame diversi fattori:

- livello d'indebitamento del cliente;
- rapporto con crediti già erogati in precedenza;
- flussi di reddito;
- possibilità di godere o meno di fonti di patrimonio alternative;
- disponibilità del proprio patrimonio personale;
- solvibilità;
- abitudini comportamentali;
- abitudini di spesa, risparmio e gestione del denaro.

Orbene, andando nel dettaglio della tempistica e delle modalità di concessione dei finanziamenti, si evidenzia che la più grave ed evidente violazione del merito creditizio da parte delle banche elargenti il credito, è stata la mancata valutazione del **rapporto rata-reddito**: esso esprime l'incidenza della rata del prestito concesso sul reddito netto mensile dei richiedenti (cioè stabilisce la percentuale massima di reddito mensile utilizzabile per il pagamento delle rate delle finanziarie che, di norma, non deve superare il **30-35% dello stipendio mensile percepito**). In tal modo, si tende a garantire al richiedente un residuo reddito mensile utile ad assicurare il necessario e dignitoso sostentamento familiare.

- Ciò significa che, nello specifico, per massimizzare le chance di erogazione, ai coniugi Carrino, con reddito complessivo mensile nel **settembre del 2016** di **€.1.997,00** (*vedasi allegato n. 26*), doveva essere concesso un finanziamento con una rata complessiva mensile di massimo **€.599,00** (*a fronte della rata di €.816,71 determinata dalla Ing Bank con la concessione del mutuo*). Il finanziamento veniva invece concesso dalla banca non solo con una rata superiore al 30% dell'importo del reddito mensile percepito ma addirittura nonostante risultasse, nel nucleo familiare, il solo Carrino Nunzio a percepire uno stipendio mentre la moglie Cozzolino Teresa (anch'essa mutuataria), risultasse invece disoccupata

Teresa Cozzolino

Debitori	Stipendio percepito nel settembre 2016	Rata sostenibile equivalente al 30% dello stipendio	Rata determinata dalla Ing Bank	Percentuale rapporto rata/reddito
----------	--	---	---------------------------------	-----------------------------------

Carrino Nunzio	€.1.997,00			41,00%
Cozzolino Teresa	_____			
		€.599,00	€.816,71	

• Per il finanziamento concesso nel **settembre del 2017** ai coniugi Carrino, con reddito mensile complessivo pari ad **€.2.097,00 (All. n. 30)**, poteva essere concesso un finanziamento con una rata complessiva mensile di massimo **€.629,00** (a fronte dell'importo complessivo **€.1.228,71** determinato dalle rate imposte dall'Ing Bank per il mutuo e dalla Intesasanpaolo per il prestito). Anche in tal caso il prestito personale veniva elargito dalla banca nonostante risultasse il solo Carrino Nunzio a percepire uno stipendio mensile nel nucleo familiare.

Debitori	Stipendio percepito nel settembre 2017	Rata sostenibile equivalente al 30% dello stipendio	Rate determinate della finanziarie	Percentuale rapporto rata/reddito
Carrino Nunzio	€.2.097,00			59,00%
Cozzolino Teresa	_____			
		€.629,00	€.1.228,71 (€.816,71 rata mutuo + €.412,00 rata prestito)	

• Infine per il prestito concesso nel **novembre del 2019** ai coniugi Carrino, aventi un reddito mensile complessivo pari ad **€.2.592,00 (All. n. 31)**, poteva essere concesso un finanziamento con una rata complessiva mensile di massimo di **€.777,60** (a fronte dell'importo complessivo **€.1.717,39** determinato dalle rate imposte dall'Ing Bank per il mutuo, dalla Intesasanpaolo per il prestito e dalla Compass per il prestito). Il prestito personale veniva invece elargito dalla banca nonostante risultasse il solo Carrino Nunzio a percepire uno stipendio nell'ambito familiare e sebbene gravassero sullo stesso già le rate del mutuo Ing Bank e del prestito Intesasanpaolo S.p.A.

Debitori	Stipendio percepito nel settembre 2019	Rata sostenibile equivalente al 30% dello stipendio	Rate già pendenti	Percentuale rapporto rata/reddito
Carrino Nunzio	€.2.592,00			67,00%
Cozzolino Teresa	_____			
		€.777,60	€.1.717,39 (€.816,71 rata mutuo)	

Carrino Nunzio

			+ €.412,00 rata prestito	
			+ €.488,68 rata prestito (Compass)	

Come si evince dalle rappresentazioni grafiche sopra riportate, le banche non hanno mai rispettato la soglia massima della percentuale del 30%-35% dello stipendio percepito, determinando rate mensili per nulla sostenibili, continuando a concedere credito nonostante le relative rate di ammortamento non garantissero una percentuale residua dello stipendio complessivo dei due coniugi, sufficiente ad assicurare un dignitoso sostentamento del loro nucleo familiare.

Dunque si può concludere, senza ombra di smentita, che gli istituti finanziari hanno concesso credito nonostante fosse palese la mancata capacità di restituzione del credito da parte dei soggetti finanziati. Di conseguenza, appare applicabile alla fattispecie in esame, l'art. 69, secondo comma, C.C.I.I., che dispone che "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

7 FABBISOGNO NECESSARIO AL SOSTENTAMENTO E RESIDUO DISPONIBILE

7.1 Spese di sostentamento mensile di CARRINO NUNZIO e dei due figli [redacted] e [redacted]

Le spese correnti mensili, necessarie al sostentamento personale del ricorrente Carrino [redacted] e dei due suoi figli [redacted] e [redacted], con essi conviventi, sono pari a circa €.1.355,00 al mese secondo il seguente prospetto riepilogativo, ridotto al minimo essenziale:

Causale	Importo
Contributo spese energie / Gas / Acqua /altre utenze	€.180,00
Contributo Detersivi e generi vari per la casa	€.50,00
Abbigliamento e calzature	€.150,00
Prodotti per l'igiene	€.60,00
Generi alimentari	€.400,00
Utenze cellulari	€.30,00
Visite mediche e cure	€.50,00
Spese manutenzione casa	€.100,00

Teresa Carrino

Carrino Nunzio

Tari e IMU	€.35,00
Benzina e manutenzione auto, trasporti	€.100,00
Assicurazione auto	€.50,00
Spese per università	€.100,00
Palestra e attività ludiche	€.50,00
TOTALE	€.1.355,00

- Per una maggiore chiarezza delle spese di sostentamento del ricorrente si allega Documento n. 2

7.2 Spese di sostentamento mensile di COZZOLINO TERESA

Le spese correnti mensili, necessarie al sostentamento personale della ricorrente **Cozzolino Teresa** sono pari a circa **€.1.090,00** al mese secondo il seguente prospetto riepilogativo, ridotto al minimo essenziale:

Causale	Importo
Contributo spese energie / Gas / Acqua /altre utenze	€.160,00
Contributo Detersivi e generi vari per la casa	€.40,00
Abbigliamento e calzature	€.60,00
Prodotti per l'igiene	€.50,00
Generi alimentari	€.250,00
Utenze cellulari	€.10,00
Visite mediche e cure	€.50,00
Trasporti bus e treno	€.80,00
Affitto casa	€.350,00
Spese manutenzione casa	€.40,00
TOTALE	€.1.090,00

- Per una maggiore chiarezza delle spese di sostentamento del ricorrente si allega Documento n. 3

7.3 Spese di sostentamento mensili COMPLESSIVE

La somma complessiva delle spese di sostentamento dell'intero nucleo familiare ammontano pertanto a un totale di €.2.445,00.

Spese di sostentamento mensile di Carrino Nunzio + 2 figli	Spese di sostentamento mensile di Cozzolino Teresa	TOTALI
€.1.355,00	€.1.090,00	€.2.445,00

Teresa Cozzolino

Carrino
Antonio

Una situazione del tutto insostenibile a cui vanno aggiunte le eventuali spese straordinarie e quelle non prevedibili, tenendo in considerazione anche che i due figli si trovano a vivere una fase di vita particolare e delicata dovuta alla loro ancora giovane età e alla loro situazione di inoccupati.

Orbene, facendo un raffronto tra il reddito mensile complessivo percepito da coniugi (*pari ad € 2.880,14 + € 280,00 per assegno unico familiare*) e le spese mensili necessarie per il sostentamento dell'intero nucleo familiare (*pari ad € 2.445,00*), risulta una disponibilità residua pari ad € 715,14

ENTRATE		USCITE	
Stipendio netto Carrino Antonio	€ 1.716,00	Sostentamento personale e dei 2 figli	€ 1.355,00
Stipendio netto Cozzolino Teresa	€ 1.164,14	Sostentamento personale	€ 1.090,00
Assegno unico INPS	€ 280,00	_____	_____
Totale	€ 3.160,14	Totale	€ 2.445,00
TOTALE DIFFERENZIALE		€ 715,14	

Con la suddetta residua quota di € 715,14 i coniugi dovrebbero poi provvedere a pagare le rate dei tre finanziamenti ancora in corso per un importo complessivo di € 1.717,39, facendo registrare un passivo mensile pari ad € 1.002,25

Residuo attivo tra entrate ed uscite	Uscite rate finanziamenti	Sbilancio passivo
Stipendi Carrino + Cozzolino + Assegno INPS (€ 3.160,14)	Mutuo Ing Bank (€ 816,71)	
Uscite spese di sostentamento familiare (€ 2.345,00)	Prestito Intesasanapolo (€ 412,00)	
	Prestito Compass (€ 488,68)	
Totale attivo € 715,14,	Totale € 1.717,39	Totale necessario € 1.002,25

Nella fattispecie in esame si può pertanto affermare che i coniugi Carrino / Cozzolino si ritrovano in una condizione economica che risulta essere, secondo gli indici ISTAT, ai limiti della soglia di povertà (All. n. 32 - Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni/ Isee/indici ISTAT delle soglie di povertà)

8 PROPOSTA AI CREDITORI E PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Le vicende innanzi rappresentate hanno condizionato in modo irreversibile l'aspetto economico, patrimoniale e finanziario dei ricorrenti, i quali però non intendono venir meno alle obbligazioni

Teresa
Cozzolino

Donna Nunzio

assunte e, pertanto, al fine di porre rimedio alla loro attuale situazione di sovraindebitamento, presentano una proposta che prevede il versamento delle somme secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali degli stessi. Il piano elaborato, redatto con la consulenza dello scrivente procuratore e comprovato dalla relazione di fattibilità, di attendibilità e sostenibilità stilata dal Gestore della Crisi (alla quale si rimanda per un'analisi più dettagliata) che attesta, al contempo, la veridicità dei dati e della documentazione in atti, prevede l'offerta dell'importo complessivo pari ad **€.119.201,58 (Euro centodiciannovemiladuecentouno/58)** che verrà versato secondo le seguenti modalità:

- **anticipo iniziale di €.10.000.00 (Euro cinquemila/00), derivante dal Trattamento di fine rapporto del ricorrente Carrino Nunzio;**
- **la restante parte di €.109.201,58 tramite 179 rate di cui 178 da €.610,00 (Euro seicentodici/00) e 1 da €.621,58 (euro seicentoventuno/58).**

Per una durata complessiva del piano di ristrutturazione pari a 14 anni e 11 mesi

I ricorrenti propongono di pagare una rata mensile sostenibile di €.610,00 che permetterà alla famiglia di mettere da parte un minimo residuo importo mensile di €.105,14 da utilizzare per poter far fronte ad eventi imprevedibili e/o eccezionali, ad esigenze che non rientrino nelle normali consuetudini di vita o che comunque non sono ricorrenti, né determinabili e quantificabili, che potranno capitare nel periodo di durata ultradecennale del piano quali (a titolo meramente esemplificativo) problemi di salute, spese medico/sanitarie non coperte dal Servizio sanitario Nazionale e/o spese mediche indifferibili ed urgenti, necessità di interventi di manutenzione all'immobile e/o all'auto, improvvisi aumenti del carrello della spesa, delle bollette per energia, luce e gas, dell'inflazione e/o della pressione fiscale etc) senza dover incorrere in nuove richieste di finanziamenti o, peggio ancora, far ricorso a prestiti usurari.

Differenziale mensile	disponibile	Importo rata mensile del piano	Residuo
€.715,14		€.610,00	€.105,14

9 CLASSIFICAZIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

In ragione della situazione così come sopra rappresenta, la presente proposta prevede, nel rispetto della *par condicio creditorum*, la costituzione di **4 classi di creditori**.

a) Creditori prededucibili

- **All'Organismo di composizione della crisi – avv. Angela Ambrosio - il cui compenso complessivo è di €.8.375,91 di cui il 20% già pagato fuori piano- viene previsto il pagamento del residuo 80% pari ad €.6.706,73 tramite le due seguenti modalità:**

Carrino
Teresa

Contra Lucia

-€5.031,55 (pari al 60% dell'importo complessivo) mediante l'utilizzo parziale del TFR messo a disposizione dal ricorrente e che verranno versati entro 30 giorni dall'atto dell'omologa;
-€1.675,18 (pari al restante 20%) tramite le tre rate finali del piano e precisamente, la 177° di €443,59, la 178° di €610 e la 179° di €621,58, previo provvedimento di liquidazione del giudice.

• All'Advisor -avvocato Filippo Luciano Carrella- procuratore dei ricorrenti – il cui compenso è pari ad €2.000,00 – viene riconosciuto il pagamento del 100% mediante l'utilizzo parziale del TFR messo a disposizione dal ricorrente e che verserà entro 30 giorni dall'atto dell'omologa del piano.

b) Creditore ipotecario di I grado, privilegiato immobiliare

Il debito residuo nei confronti del creditore ipotecario -Ing Bank N.V. Milan Branch- ammonta complessivamente ad €179.189,06. I ricorrenti propongono il soddisfacimento parziale mediante l'attribuzione della somma di €103.212,90 (Euro Centotremiladuecentododici/90), pari al 57,60% del credito vantato che verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- €2.968,45 verranno versati entro 30 giorni dall'omologa utilizzando parte del versamento di €10.000,00 che il ricorrente verserà entro 30 giorni dall'atto dell'omologa del piano;
- €100.040,00 tramite n. 164 rate mensili (dalla 1° alla 164° rata del piano) di importo pari ad €610,00 cadauna;
- €204,45 tramite n. 1 rata mensile (la 165° del piano) di pari importo.

Creditore	Importo residuo	Importo e percentuale riconosciuta	Numero e importo rate, modalità di pagamento
ING Bank N.V. (Privilegiato)	€179.189,06	€103.212,90 pari al 57,60% del dovuto	1 acconto e 165 rate mensili complessive -€2.968,45 verranno prelevati dagli €10.000,00 che il ricorrente verserà nei 30 giorni successivi all'omologa. La residua parte di -€100.244,45 parte verrà pagata tramite n. 165 complessive di cui: - 164 rate (dalla n. 1 alla n. 164) di importo pari ad €610,00 cadauna; - 1 rata (la n. 165°) di importo pari ad €204,45.

Teresa Corradini

Creditori con privilegio, degradati a chirografi

In tale categoria è stata inserita lo stesso istituto bancario **Ing Bank N.V. Milan Branch**, quale creditore ipotecario, per la residua parte del mutuo non soddisfatta nella sopra indicata categoria, pari al 42,40% ossia ad €.75.976,16.

Ebbene, il suddetto creditore viene degradato a chirografo in considerazione dell'incapienza del bene ipotecato che rappresenta l'unico immobile liquidabile di proprietà dei ricorrenti.

Per la banca viene previsto, pertanto, un trattamento uguale a quello sviluppato per i creditori originariamente chirografari, pari al **5,00%** del residuo vantato. Tale ultima percentuale corrisponde per la **Ing Bank N.V. Milan Branch** a complessivi **€.3.798,81** che verranno pagati tramite n.18 rate mensili.

Creditore	Importo residuo degradato a chirografo	Importo e percentuale riconosciuta	Numero e importo rate, modalità di pagamento
ING Bank N.V. <i>(Privilegiato degradato a chirografo)</i>	€.3.798,81	€.3.798,81 pari al 5,00 % del dovuto	13 rate mensili complessive: -€.200,81 tramite 1 rata (la n. 165°) di pari importo; -€.3.520,00 tramite 11 rate (dalla n. 166 alla n. 176) di importo pari ad €.320,00 cadauna -€.78,00 tramite 1 rata (la 177°) di pari importo

c) Creditori originariamente chirografari

Per detta categoria di creditori, in cui rientrano gli istituti bancari **Intesasanpaolo S.p.A.** e **Compass S.p.A.**, è stato previsto un grado di soddisfazione pari al **5,00%** del dovuto con il riconoscimento dei seguenti importi:

Creditore	Importo residuo	Importo e percentuale riconosciuta	Numero e importo rate, modalità di pagamento
INTESASANPAOLO S.p.A. <i>(Chirografario)</i>	€.26.842,45	€.1.342,12 pari al 5,00% del dovuto	17 rate mensili complessive -€.100,00 tramite 1 rata (la n. 165°) di pari importo; -€.1210,00 tramite 11 rate (dalla 166° alla 176°) di importo pari ad €.110,00 cadauna; -€.32,12 tramite 1 rata (la 177°) di pari importo

Caruso
Lusso

COMPASS S.p.A. (chirografario)	€.42.820,50	€.2.141,03 pari al 5,00% del dovuto	13 rate mensili complessive -€.104,74 tramite 1 rata (la 165°) di pari importo; -€.1.980,00 tramite 11 rate (dalla 166° alla 176°) di importo pari ad €.180,00 cadauna; -€.56,29 tramite 1 rata (la 178°) di pari importo
-----------------------------------	-------------	--	--

- Per una maggiore chiarezza del piano di ristrutturazione dei debiti si allega **Documento n. 4**

Il riconoscimento della percentuale del 5% del dovuto per i creditori chirografari, seppur parziale, risulta in ogni caso la miglior soluzione possibile. Appare infatti evidente l'antieconomicità di una procedura esecutiva immobiliare *in primis* per l'incapienza del bene ipotecato e poi per i costi, i tempi e per l'incognita relativa alla effettiva somma realizzabile dalla vendita dell'unico bene immobile che renderebbe particolarmente aleatoria (se non del tutto assente) la percentuale di soddisfacimento del credito chirografario.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il Piano proposto appare rispettoso della *par conditio creditorum* e delle cause legittime di prelazione, prevedendo il soddisfacimento dei crediti prededucibili (100%), il pagamento del 59,72% del dovuto per il creditore privilegiato (*sommando la percentuale riconosciuta in qualità di privilegiato e quella in qualità di degradato a chirografario*), nonché il soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura del 5,00%; inoltre il piano risulta rispettoso anche del criterio di "bilanciamento" degli interessi antagonisti e, precisamente, dell'interesse del debitore alla ristrutturazione dei propri debiti e dell'interesse dei creditori al soddisfacimento delle rispettive pretese, prospettando l'unica soluzione più conveniente sul piano strettamente economico.

RIEPILOGO DEL RIPARTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Classe creditori	Importo complessivo riconosciuto
In prededuzione <i>Gestore + advisor</i>	€.7.031,55 pari al 100% del dovuto
Privilegiati <i>Ing Bank NV Milan</i>	€.103.212,90 pari al 57,60% del dovuto
Privilegiati, degradati a chirografi <i>Ing Bank NV Milan</i>	€.3.798,81 pari al 5,00% del dovuto
Chirografari <i>Intesasanpaolo + Compass</i>	€.3.483,15 pari al 5,00% del dovuto
Saldo O.C.C.	€.1.675,18 pari al 20,00% del dovuto

Stessa Corzoline

<i>(per fine piano)</i>	
Totale	€.119.201,58

- Per una maggiore chiarezza della ristrutturazione dei debiti con relativo ammontare delle rate e piano di ammortamento si allega **Documento n. 5**

10. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E CONVENIENZA DELL'ACCORDO

Come sopra evidenziato, i due debitori possiedono un solo bene immobile su cui pende un'ipoteca di I grado a favore dell'istituto bancario Ing Bank. Si evidenzia, inoltre, che oltre il 72% della massa debitoria dei coniugi Carrino è rappresentata dall'importo residuo ancora da pagare e relativo al contratto di mutuo fondiario rinegoziato con il suddetto istituto bancario. Va sottolineato che, allo stato attuale, la banca creditrice, per recuperare l'importo vantato, dovrebbe iniziare *ex novo* una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato. In ogni caso, la vendita forzata dell'unico bene di proprietà dei debitori (*adibita ad abitazione*) non genererebbe vantaggi apprezzabili, né garantirebbe al creditore ipotecario un grado di soddisfazione maggiore rispetto a quello che viene offerto con la presente proposta.

Tanto precisato, appare opportuno analizzare nel merito la situazione in essere al fine di individuare la soluzione che assicuri un maggior grado di soddisfazione al celo creditorio.

Nel caso di specie, non essendo stata attivata ancora alcuna procedura esecutiva, al creditore munito di privilegio deve essere assicurato, ai sensi dell'art. 67 del C.C.I.I. " ... *il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione*".

Il valore attuale di mercato del bene immobile ipotecato è stato stimato tramite perizia tecnica redatta dall'arch. Luigi Grasso, in complessivi **€.106.765,00 (All. n. 33)**.

I ricorrenti con l'attuale proposta mettono a disposizione del creditore ipotecario Ing Bank la somma complessiva di **€.107.011,71 (Euro Centosettemilaunidici/71)** -di cui €.103.212,90 in qualità di privilegiato ed €.3.798,81 in qualità di privilegiato, degradato a chirografo- corrispondente al **59,72%** del dovuto. Tale somma risulta superiore al valore di mercato sopra evidenziato e pertanto rispettosa dei principi enunciati dall'art. 67 comma 4, del C.C.I.I., in quanto assicura il pagamento in una misura non inferiore a quella realizzabile con una vendita forzata.

L'alternativa alla proposta sopra formulata è rappresentata, per il creditore procedente, dalla possibilità di presentare istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 27, comma 2, e dell'art. 268 del C.C.I.I..

In tal caso, il Tribunale, verificati i presupposti e le condizioni, dichiarerà con sentenza l'apertura della liquidazione controllata (articolo 270 del Codice) e provvederà, tra l'altro, alla

Luigi

Carrino

Tease Cozzolino

nomina del liquidatore e all'ordine di consegna o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio liquidabile.

Con l'apertura della liquidazione si determineranno, sin da subito, ulteriori costi relativi al compenso del liquidatore e agli eventuali costi di vendita. La somma di tali importi verranno verosimilmente, detratti dal ricavato della liquidazione del bene ipotecato, venduto, nella migliore delle ipotesi, al valore di mercato.

Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare evidente che la scelta di azionare la suddetta procedura liquidatoria risulti essere non economicamente efficiente e vantaggiosa in quanto i costi per il compenso del liquidatore porterebbero ad un presumibile valore di realizzo per il creditore, di gran lunga inferiore all'offerta formulata nella presente proposta pari a **€.107.011,71 (Euro Centosettemilaundici/71)**.

Tutto ciò premesso, i coniugi Carrino Nunzio e Cozzolino Teresa, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, coadiuvati dal Gestore della crisi - avv. Angela Ambrosio,- nominata dall'O.C.C. di Nola, la quale ha redatto la "relazione particolareggiata" con annessi allegati (**Documento n. 5**) attestante la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del presente "Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore"

chiede

che, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, l'O.C.C. dell'ODCEC di Nola, per il tramite del nominato Gestore della Crisi, avv. Angela Ambrosio, presenti domanda al Tribunale di Nola per il vaglio di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti e dei provvedimenti successivi previsti dall'art. 70 del medesimo decreto legislativo sopra richiamato per l'omologazione. Pertanto gli istanti

ricorrono

all'Ill.mo Tribunale di Nola, il quale

ritenuti

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da *sovraindebitamento* previsti dagli artt. 65, 67 e 68 del D. Lgs. n. 14/2022, così come modificato dal successivo D. Lgs del 17 giugno 2022, n. 83 e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori

voglia

con decreto *ex art.* 70 del D.Lgs. n. 14/2022

fissare udienza

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta

Carrino Nunzio

Teresa Cozzolino

disponendo

ai sensi dell'art. 70, comma 1, a cura dell'Organismo della composizione della crisi, la comunicazione della proposta allegata e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori nei termini di legge disponendo l'idonea forma di pubblicità e la trascrizione degli stessi a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo

ordini

inoltre, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 14/2022, il divieto di disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e il divieto di azioni esecutive e cautelare sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati, in quanto, in caso contrario si pregiudicherebbe la fattibilità dello stesso piano proposto e si violerebbe la regola della *par conditio creditorum*.

Si depositano i seguenti **allegati di riferimento**:

All. n. 1 Procura alle liti e carta d'identità dei ricorrenti; All. n. 2 Istanza di nomina del Gestore della crisi; All. n. 3 O.C.C. di Nola: nomina del Gestore della Crisi; All. n. 4 Autocertificazione di mancato ricorso alle procedure di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti e di procedure esecutive di entrambi i ricorrenti; All. n. 5 Visura ipotecaria / Visura catastale di entrambi i ricorrenti; All. n. 6 Autodichiarazione di mancata pendenza di procedure esecutive immobiliari e mobiliari di entrambi i ricorrenti; All. n. 7 Certificato di carichi pendenti Certificato di Casellario Giudiziario di entrambi i ricorrenti; All. n. 8 Visura Protesti/Crif/Visura Banca d'Italia per entrambi i ricorrenti; All. n. 9 Certificato Stato di famiglia / Certificato di residenza di entrambi i ricorrenti; All. n. 10 Certificazione iscrizione a scuola dei figli; All. n. 11 Contratto di Mutuo stipulato con la Ing Bank; All. n. 12 Contratto prestito personale stipulato con la Intesasanpaolo S.p.A.; All. n. 13 Contratto prestito personale stipulato con la Compass S.p.A.; All. n. 14 Ultima busta paga di Carrino Nunzio; All. n. 15 Assegno familiare unico INPS; All. n. 16 Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di Carrino Nunzio; All. n. 17 Visura ACI per entrambi i ricorrenti; All. n. 18 TFR del ricorrente Carrino Nunzio; All. n. 19 Ultima busta paga di Cozzolino Teresa; All. n. 20 Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di Cozzolino Teresa; All. n. 21 Estratto trimestrale Conto Corrente Ing Bank intestato ad entrambi i ricorrenti; All. n. 22 Estratto trimestrale Conto Corrente Intesasanpaolo intestato ad entrambi i ricorrenti; All. n. 23 Atto di compravendita casa; All. n. 24 Busta paga di Carrino di marzo 2011; All. n. 25 Busta paga di Cozzolino Teresa di marzo 2011; All. n. 26 Busta paga di Carrino di settembre 2016; All. n. 27 Estratto INPS di Cozzolino Teresa; All. n. 28 Contratto di locazione di Cozzolino Teresa; All. n. 29 Estratto Ader di Carrino e Cozzolino; All. n. 30 Busta paga di settembre 2017 di Carrino Nunzio; All. n. 31 Busta paga di Carrino di novembre 2019; All. n. 32 Report ISTAT spese familiari e indici di povertà; All. n. 33 Perizia tecnica estimativa.

Documento n. 1: Elenco dei creditori con residui e indirizzo PEC; **Documento n. 2:** Elenco delle spese necessarie al sostentamento familiare di Carrino Nunzio e i due figli; **Documento n. 3:** Elenco delle spese

Il
Carrino
Nunzio

necessarie al sostentamento personale di Cozzolino Teresa; **Documento n. 4:** Griglia percentuali di
soddisfazione dei creditori; **Documento n. 5:** Piano di ammortamento delle rate mensili.

Palma Campania (NA) li 31.10.2023

Sig.re Nunzio Carrino *Sig.ra Teresa Cozzolino* *Avv. Filippo Luciano Carrella*

Nunzio Carrino

Nunzio Carrino

Teresa Cozzolino

Firmato
digitalmente da

FILIPPO LUCIANO
CARRELLA

CN = FILIPPO
LUCIANO CARRELLA
C = IT

Teresa Cozzolino



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 163-1/2023

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da Carrino Nunzio, nato a San Gennaro Vesuviano (NA), il 16.05.1983 (Cod. Fisc.: CRR NNZ 83E16 H860M) e Cozzolino Teresa, nata a Nola (NA), il 06.02.1980 (Cod. Fisc.: CZZ TRS 80B46 F924R), entrambi residenti in Palma Campania (NA) alla Via San Nicola n. 83, rappresentati dall'avv. Filippo Luciano Carella, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Angela Ambrosio;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Palma Campania (NA);

rilevato che gli istanti sono membri della stessa famiglia e, in quanto tali, legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto conviventi ex art. 66 comma I CCI;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come

rilevato dal gestore nella propria relazione, nella perdita del lavoro della ricorrente Cozzolino Teresa che ha determinato l'inizio delle difficoltà economiche della famiglia che, a fronte di un unico reddito, si è trovata costretta al ricorso progressivo all'indebitamento per fronteggiare il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa nonché le cresciute esigenze del nucleo familiare (nella relazione dell'occ alle pagg. 10-11 si legge: *“La perdita del lavoro della signora Cozzolino ha determinato l'inizio delle difficoltà economiche della famiglia che è diventata monoreddito: infatti da quel momento le rate del mutuo in corso (stipulato nel 2011 per l'acquisto della prima ed unica casa, quando entrambi i coniugi percepivano reddito) hanno iniziato ad essere sempre meno sostenibili per un nucleo familiare composto da 4 persone (di cui due minori) con un'unica entrata rappresentata dallo stipendio del Carrino. Conseguentemente, la famiglia Carrino/Cozzolino, per affrontare le spese di sostentamento familiare e cercare, nel contempo, di onorare il mutuo, ha iniziato a ricorrere a finanziamenti e alla rinegoziazione del mutuo.... Omissis... Le difficoltà finanziarie nate a causa della non sostenibilità della rata del mutuo e il prolungarsi del periodo di disoccupazione della sig.ra Cozzolino Teresa (senza lavoro dal 27.10.2011 al 27.01.2019) costringono i coniugi Carrino a stipulare i successivi finanziamenti, alla ricerca della liquidità necessaria ad affrontare le spese di sostentamento familiare e il pagamento del mutuo (per non perdere la casa familiare)”*);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto: 1) il ricorrente Carrino Nunzio, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo pari ad € 1.716,00, risulta proprietario solo di un'autovettura modello Renault Scenic, targata DZ604KF, immatricolata nel 2009, di esiguo valore commerciale costituente l'unico mezzo di trasporto del nucleo familiare; 2) Cozzolino Teresa dispone solo di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo di € 1.164,14; 3) entrambi i ricorrenti, in regime di comunione dei beni, sono comproprietari di un unico bene immobile in cui risiedono, sito in Palma Campania alla Via San Nicola n. 68 (e precisamente: Abitazione articolatesi ai piani terra, primo e secondo, della consistenza catastale di 9 vani; il tutto riportato nel Catasto Fabbricati di detto comune al Foglio 3, p.lla 280 sub. 3, p.lla 278 sub 1, p.lla 271 sub 13, Via San Nicola n. 68, piano T-1-2), del valore di € 106.765,00 (come da stima dell'Arch. Luigi Grasso); a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri) per un importo pari ad € 2.445,00 mensili (di cui € 1.090,00 per la signora Cozzolino ed € 1.355,00 per il signor Carrino con i due figli),

sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 259.227,92 (debetoria tutta di origine comune);

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti (pagine 10-11);

richiamate, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti (pagine 11-12);

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 119.201,58 derivante da un versamento iniziale di € 10.000,00 (quale anticipo sul TFR del signor Carrino), da effettuare entro 30 giorni dall'omologa del piano, e successive complessive n. 179 rate, di cui n. 178 rate costanti mensili di € 610,00 cadauna, e n. 1 rata da €621,58, per la durata complessiva di 14 anni e 11 mesi;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori: 1) soddisfo integrale delle spese in prededuzione della procedura; 2) soddisfo del creditore ipotecario nella percentuale complessiva di 59,72% pari ad €107.011,71 (precisamente: € 103.212,90 oltre ad € 3.798,81 per la parte degradata a chirografo; tale soddisfacimento, seppur non integrale, si palesa conforme al disposto di cui all'art. 67, comma 4, CCII, in quanto non inferiore a quanto realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene oggetto di diritto di prelazione, stimato € 106.765,00); 3) soddisfo dei creditori chirografi e dei creditori degradati a chirografi nella percentuale del 5%;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di **Carrino Nunzio e Cozzolino Teresa.**

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 28.11.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano